

Sentenza: n. 246 del 24 luglio 2009

Materia: Ambiente - difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Articolo 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. Art. 76 Cost., per eccesso di delega, 3 e 41 Cost., art. 117, quarto comma, Cost., art. 117, terzo comma, Costituzione, art. 117, sesto comma, Cost. art. 118 Cost., art. 119 Costituzione

Ricorrente: Regioni Emilia-Romagna (mediante due ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata,

Oggetto: Articoli 135, comma 2, 136, 141, comma 1, da 144 a 160, 166, commi 1 e 4, 170, comma 3, lettera i), 172, comma 2 e 176, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Dichiarazione di inammissibilità, dichiarazione di non fondatezza, cessata la materia del contendere per numerose altre questioni

Estensore: Domenico Ferraro

Le numerose questioni di legittimità sollevate dalle regioni Emilia-Romagna Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata riguardano gli articoli 135, 136, 141, da 144 a 160, 166, 170, 172, 176, ricompresi nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), avente ad oggetto la difesa del suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche. La corte, con la sentenza in esame, ha dichiarato la questione relativa all'articolo 148, comma 3 del decreto legislativo impugnato parzialmente fondata mentre tutte le altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate. In particolare, l'articolo 148, comma 3 è stato impugnato in riferimento all'art. 117 Cost., *“in ragione del contenuto di estremo dettaglio”* e che pertanto incide sulle potestà legislative regionali, non riguardando la tutela dell'ambiente in senso stretto, ma *“a misure organizzative che le regioni devono poter calibrare in relazione alle peculiarità del proprio territorio”*. L'articolo 148, comma 3 stabilisce che *“I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere”*. La Corte costituzionale ha ritenuto la questione fondata, in relazione alla previsione dell'obbligo di affissione dei bilanci in quanto si tratta di una disciplina di estremo dettaglio che regola una specifica modalità di pubblicità, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli relativi alle competenze statali quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata in relazione alla previsione dell'obbligo di trasmissione dei bilanci all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in quanto lo Stato può fissare obblighi di trasmissione ai fini di eventuali controlli, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del *“coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale”*. La Corte, con riferimento ai temi attinenti alle sanzioni amministrative, ribadisce che è principio consolidato quello per il quale la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'ambito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono. Nel caso di specie, la regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni è funzionale alla disciplina *“delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza”*, e cioè alle sanzioni previste dall'art. 133, le quali si riferiscono a violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, come tali ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato, come già affermato dalla sentenza n. 233 del 2009. Trattandosi di entrata statale rientra nella competenza legislativa dello Stato il potere di disporre l'immediata assegnazione di tali somme a specifiche unità previsionali di base. Il fatto che ciò avvenga attraverso il versamento delle somme *“all'entrata del bilancio regionale”* non significa che queste costituiscono *“risorse autonome”* delle Regioni alle quali non è opponibile un vincolo di destinazione. Una serie di questioni viene sollevato in riferimento all'art. 76 Cost., per quanto attiene il profilo dell'eccesso di delega. Si sostiene che, nell'attuare la legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), si introdurrebbero norme innovative, in violazione dei principi e criteri posti da detta legge di delegazione, la quale, al comma 1 dell'art. 1, stabilisce, invece, che il decreto delegato deve limitarsi a *“riordino, coordinamento e integrazione”* della materia. Altre questioni poste in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega, sotto il diverso profilo che le disposizioni censurate violerebbero il riparto di competenze amministrative fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, pertanto, si porrebbero in contrasto con la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, al comma 8 dell'art. 1, impone al legislatore delegato il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal medesimo d.lgs. n. 112 del 1998. Altre questioni sono promosse in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. L'art. 166, comma 4, è invece censurato, con l'implicita evocazione a parametro degli artt. 3 e 41 Cost., perché determina *“una illegittima compressione dell'autonomia negoziale degli enti locali, che si vedono costretti a subire unilateralmente le decisioni di un soggetto quale il Consorzio di bonifica, non ad essi sovraordinato”*. Un altro gruppo di questioni è posto in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., sotto il profilo della lesione delle competenze legislative regionali e, in particolare, di quella residuale in materia di servizi pubblici locali. Al riguardo, le ricorrenti sostengono che le disposizioni censurate non sono ascrivibili a materie di competenza legislativa statale, quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente. Alcune disposizioni del decreto legislativo sono invece state impugnate per contrasto con l'art. 118 Cost. e

quindi per violazione delle competenze amministrative regionali, a seguito dell'allocazione di funzioni amministrative a livello statale senza che vi siano esigenze unitarie. Altre disposizioni vengono censurate dalle ricorrenti in quanto contrastano con il principio di leale collaborazione stante il mancato coinvolgimento regionale nel procedimento legislativo o nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite al livello statale. Infine, un altro gruppo di censure concerne le disposizioni della sezione III, in quanto contrastanti con l'art. 119 Cost. con denuncia della lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. Tutte le questioni non sono accolte e vengono dichiarate inammissibili o non fondate. La Corte costituzionale dichiara unicamente l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che *“I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente”*.